

COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PRESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE

Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta del 19 gennaio 2010.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/21 settembre 2010.

Pubblicato dal 29 settembre al 13 ottobre 2010.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali, il 21 febbraio 2011.

Modifiche: Consiglio comunale del 17.12.2013 con ratifica governativa del 10.2.2014.

Gordevio, 18 febbraio 2014 - rm 90/14

INDICE

TITOLO	I Generalità	
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 3a Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7	Scopo Natura Campo d'applicazione Campi d'applicazione particolari Beneficiari Esclusioni Aventi diritto ANNULLATO – MODIFICHE 17.12.2013 Casi di rigore	pagina 3 pagina 3 pagina 3 pagina 3 pagina 3 pagina 3 pagina 3
TITOLO	II Prestazioni	
Art. 8 Art. 8a Art. 9	Contributo annuo massimo Contributi annui particolari Assistenza tra parenti	pagina 4 pagina 4 pagina 4
TITOLO	III Procedura	
Art. 10 Art. 11 Art. 12	Domanda Obbligo di informazione Restituzione	pagina 4 pagina 4 pagina 4
TITOLO	IV Disposizioni finali	
Art. 13 Art. 14	Competenze Entrata in vigore	pagina 5 pagina 5

TITOLO I Generalità

Art. 1 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere transitorio.

Art. 2 Natura

Le misure di sussidiamento contenute nel presente regolamento hanno carattere temporaneo.

Art. 3 Campo d'applicazione

Il Comune eroga prestazioni per eventi straordinari e altri bisogni puntuali nei limiti dei crediti a disposizione.

Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla al municipio, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

Art. 3a Campi d'applicazione particolari

Il Comune può erogare inoltre i seguenti contributi nel rispetto dell'art. 1:

- A. per un corso per l'apprendimento scolastico di una lingua straniera.
- B. per la frequenza obbligata e non per scelta di una scuola privata elementare o media, o per corsi di recupero per la frequentazione di scuole dell'obbligo o scuole superiori.
- C. per spese eccezionali inerenti alla formazione nelle scuole dell'obbligo, professionali o studi di grado superiore.

Art. 4 Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi, ai partner registrati con o senza figli e alle famiglie:

con domicilio o dimora (permesso C o B) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5 Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo stato, dal comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 6 Aventi diritto

ANNULLATO - modifiche 17.12.2013.

Art. 7 Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

TITOLO II

Prestazioni

Art. 8 Contributo annuo massimo

Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 3'000.— per le persone sole e a CHF 6'000.—per le unità di riferimento composte da due o più persone.

Di regola si effettua il pagamento direttamente al debitore.

Art. 8a Contributi annui particolari

Il contributo annuo particolare riferito ai campi d'applicazione dell'articolo 3a sono:

erogabili fino ad un massimo di fr. 3'000. – per persona.

Le prestazioni sono elargite a dipendenza del credito annuo ancora disponibile.

Art. 9 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 e seguenti del codice civile svizzero - CCS.

TITOLO III

Procedura

Art. 10 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, allegando:

- a) l'eventuale decisione di diritto al sussidio cantonale per l'assicurazione cassa malati;
- b) i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le prestazioni richieste.

Art. 11 Obbligo di informazione

Il richiedente di una prestazione è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

A richiesta l'interessato deve svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 12 Restituzione

La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

Il diritto di esigere la restituzione è prescritto dopo un anno in cui il municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 13 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento, emana le necessarie disposizioni esecutive e incarica la commissione municipale sociale dell'esame e preavviso dei casi che sono presentati.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 14 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente autorità cantonale.

Sostituisce e annulla precedenti disposizioni e direttive dei comuni di Avegno e di Gordevio.



La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 27 settembre/8 ottobre 2010 del Municipio di Avegno Gordevio postulante l'approvazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 14/21 settembre 2010;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (datato 19 gennaio 2011);

ritenuto ciò a proposito del seguente articolo:

art. 12 cpv. 2 (Restituzione)

"Il diritto di esigere la restituzione è perento prescritto dopo un anno in cui il municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione."

Trattasi di un termine di prescrizione (correzione effettuata d'ufficio):

considerato per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

richiamati gli art. 186 ss LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

decide:

- 1. È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del Comune di Avegno Gordevio ai sensi dei considerandi.
- Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

2.0396

3. <u>Intimazione e comunicazione a</u>:

- Municipio del Comune di Avegno Gordevio, 6672 Gordevio;
 Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;
 Divisione degli interni, Segreteria;
 Sezione degli enti locali (4).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

La Capo Ufficio amministrativo e del contenzioso:

C. Biasca



Bellinzona N. Cavadini **2** 091/814.17.11 10 febbraio 2014 Wiesendange Inc. n. 15-RE-12587 Dicastero INTIMAZIONE retario 1 0 FEB. 2014 Repubblica e Cantone Ticin 60°000, 14.2.2014 Dipartimento delle istituzioni / 40/14 alfo La Sezione degli enti locali FFR 2016 Gordevio

statuendo sull'istanza 20 gennaio 2014 del Municipio del Comune di Avegno Gordevio, con cui viene chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali delle modifiche del Regolamento comunale sulle prestazioni in ambito sociale (Regolamento);

preso atto che:

- le modifiche del Regolamento sono state adottate dal Consiglio comunale il 17 dicembre
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole 3 febbraio 2014 del Servizio giuridico dell'Istituto delle assicurazioni sociali:

dato quanto sopra;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, la Laps, la LAS, il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

risolve:

- 1. Sono approvate le modifiche del Regolamento comunale sulle prestazioni in ambito sociale del Comune di Avegno Gordevio.
- 2. Sono riservati i diritti dei terzi.
- 3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
- 4. Intimazione e comunicazione a:
 - al Municipio del Comune di Avegno Gordevio, 6672 Gordevio; alla Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni;

 - alla Sezione enti locali (4).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

La Capo Ufficio amministrativo e del contenzioso:

C. Biasca

2.0396